

Lo prevede la legge di conversione del decreto p.a., pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il diritto annuale va al setaccio

Tre anni di tagli per il tributo in Cdc, fino al dimezzamento

DI CINZIA DE STEFANIS

Riduzione graduale del diritto annuale in tre anni. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, l'importo del diritto annuale (art. 18 della legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni), come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto: per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40% e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%. È con la legge n. 114/2014, recante «conversioni in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 s.o. n. 70) che è stato disposto il taglio del diritto a favore delle Cciao. L'articolo 28 della legge n. 114/2014 stabilisce che le tariffe e i diritti camerali siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministe-

ro dello sviluppo economico, sentite la società per gli studi di settore e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. Dunque, la riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese è prevista a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge (19 agosto 2014). Per l'anno 2014 rimangono quindi in vigore gli importi stabiliti con decreto dello Sviluppo economico del 21 aprile 2011. Con la riduzione spalmata su un arco di tre anni del tributo camerale è stata accolta la richiesta dell'Unioncamere che in data 8 luglio 2014, aveva depositato, presso la prima commissione affari costituzionali della camera dei deputati, un documento dal titolo «Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge

24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari». Nel corso dell'audizione, il presidente dell'Unioncamere Ferruccio Dardanello aveva proposto di rendere graduale, quindi sostenibile per le Camere di commercio, la riduzione delle entrate dal diritto annuale. La gradualità, spiegava Dardanello, consente di realizzare «l'imminente riorganizzazione dell'intero sistema camerale che potrà così giungere, nell'arco di tre anni, al risultato atteso del dimezzamento del diritto annuale dovuto dalle imprese» (corrispondente a circa 63 euro per impresa in media all'anno). Sono tenuti al pagamento del diritto annuale le imprese individuali, le società semplici, le società commerciali, le cooperative e le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali, i gruppi economici di interesse euro-

peo, le società tra avvocati e le società tra professionisti iscritte o annotate nel Registro imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel registro imprese. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale i soggetti collettivi iscritti solo al Rea (fondazioni e associazioni) e le persone fisiche iscritte al Rea (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri). Il dl n. 179/2012 ha inoltre disposto l'esonero dal pagamento del diritto annuale per le imprese che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro Imprese delle start-up innovative, l'esenzione, determinata dall'anno di costituzione, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura non oltre il quarto anno dall'iscrizione.

© Riproduzione riservata

Riduzione in tre anni del diritto camerale a partire dal 2015

Diritto annuale 2015	Per l'anno 2015 il diritto annuale sarà ridotto del 35%
Diritto annuale 2016	Per l'anno 2016 il diritto annuale sarà ridotto del 40%
Diritto annuale 2017	Per l'anno 2016 il diritto annuale sarà ridotto del 50%

ANNO 2014

Per l'anno 2014 rimangono quindi in vigore gli importi stabiliti con decreto del Mise del 21 aprile 2011.

Pertanto, coloro che, successivamente al versamento hanno erroneamente compensato il 50% del diritto annuale pagato, possono entro un anno dalla scadenza reintegrare l'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. In assenza, in caso di incompleto pagamento, l'impresa sarà sanzionata come prescritto dal decreto n. 54/2005.

